

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesco Antonio Genovese

Presidente

dott. Maria Novella Legnaioli

Giudice Relatore

dott. Raffaella Brogi

Giudice

Vista l'istanza depositata in data 22.04.13 da [REDACTED] a cui è stato concesso termine di gg. 60 ai sensi dell'art. 161 comma 6 l. fall., con la quale si chiede, con riferimento al pagamento di debiti scaduti e da scadere, di stabilire in e. 10.000,00 il limite di valore al di sotto del quale non è necessaria l'autorizzazione in conformità all'art. 167 c.c. l. fall.;

Rilevato che nell'istanza si anticipa che la società intende predisporre una proposta di concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis l. fall., evidenziando che vi è necessità di effettuare i pagamenti per consentire la continuazione dei rapporti in corso ed evitarne la risoluzione per inadempimento;

Osserva:

-il pagamento di crediti che sorgono in costanza di procedura (art. 161 comma 6) da rapporti in corso e che continuano durante la procedura non costituisce atto di straordinaria amministrazione, con

la conseguenza che non è necessaria alcuna autorizzazione del tribunale e che neppure è applicabile la regola dettata dopo l'apertura del concordato dall'ultimo comma dell'art. 167 l. fall.;

- il pagamento di crediti anteriori può essere autorizzato soltanto alle condizioni indicate dall'art. ^{182 quinquies comma 4} 182 quater l. fall. e, quindi, non appare possibile stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è necessaria l'autorizzazione in analogia a quanto previsto dall'art. 167 u.c. citato: nel caso, l'inoperatività della regola dell'obbligatorietà delle condizioni del concordato per tutti i creditori anteriori, sancita dall'art. 184, trova giustificazione nell'esigenza di continuare l'attività di impresa che sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

- il pagamento di crediti anteriori autorizzato dal tribunale in presenza delle condizioni di cui all'art. 182 *quinquies* co. 4 l. fall. non è soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67 l. fall. (art. 67 comma 3 lett. e) relativo a "*gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161*") ; pertanto, se non autorizzato, deve ritenersi soggetto a revocatoria, salvo gli altri casi di esenzione previsti dal comma 3 dell'art. 67 l. fall., tra cui rientrano, tra l'altro, : a) *i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso*; f) *i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito*";

- la successiva proposta di concordato, nel caso di pagamenti di crediti anteriori durante il termine concesso ai sensi dell'art. 161 comma 6 non autorizzati, in quanto non assistiti dalle condizioni di cui all'art. 182 *quinquies* co.4 (e, quindi, non sottratti alla regola dell'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori di cui all'art. 184) , deve garantire ai creditori con posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quello dei creditori in favore dei quali i pagamenti sono stati eseguiti lo stesso trattamento.

Ne consegue che, sulla base delle considerazioni appena svolte, deve rigettarsi la richiesta della società di stabilire, con riferimento al pagamento di debiti scaduti o da scadere, un limite di valore al di sotto del quale non è necessaria l'autorizzazione.

Ritenuto inoltre che, in considerazione della prevista continuità aziendale che dovrà caratterizzare il piano e della maggiore complessità di tale tipo di procedura, sia necessario nominare un esperto che, ai sensi dell'art. 68 c.p.c. , coadiuvi il Tribunale nelle operazioni di controllo e verifica, esperto il cui compenso, da liquidarsi dal Tribunale, dovrà essere a carico del debitore in conformità di quanto previsto dall'art. 8 d.p.r. 115/2002;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.

Nomina quale ausiliario il Dott. ██████████

L'ausiliario prenderà visione della documentazione prodotta agli atti e delle relazioni informative depositate, nonché di quelle che il debitore provvederà a depositare nei termini fissati nel decreto di cui all'art. 161 comma 6 l. fall., redigendo sulle stesse il proprio motivato parere nel termine, quanto alle relazioni già depositate, di 7 gg dalla comunicazione della nomina, e, quanto a quelle che verranno successivamente depositate, nel termine di 7 gg. dal deposito, riferendo ogni fatto rilevante in ordine all'adeguatezza dell'attività svolta rispetto all'interesse dei creditori.

Prato, 24 aprile 2013

Il Giudice Relatore

dott. Maria Novella Legnaioli

Il Presidente

dott. Francesco Antonio Genovese